

LE RICERCHE IN TEMA DI *SOCIETATES PUBLICANORUM**

ANDREA TRISCIUOGGIO

Università di Torino

ABSTRACT: Drawing on a 1992 essay by Ferdinando Bona on *societates publicanorum*, the article aims to clarify and discuss some recent views of Roman law scholars on the historical development of such *societates*, the internal relations between members, and the relations between such *societates* and the constitutional subjects in the late republic (contracting magistrates, senate, popular assembly, college of pontiffs).

KEYWORDS: *publicani*, *public procurement*, *lex contractus*, *calor licitantis*, *Plancius senior*.

FONTE: D. 39.4.3.1; D. 39.4.9.pr.; Pol. 6.17.5; Cic. *Pro Balbo*, 20.45; Cic. *Pro Plancio*, 14.34-35; Liv. 39.44.8.

1. Premessa

Il tema delle *societates publicanorum* (da ora in poi *s.p.*) ha richiamato l'attenzione di Ferdinando Bona in un pregevole saggio¹ dove il compianto Professore, con il noto scrupolo che mostrava nel trattare le fonti entro il contesto storico di riferimento, si soffermava sulla storia repubblicana di tali *societates* (dal 215 al 50 a.C. circa, periodo che è anche grosso modo l'arco temporale delle mie osservazioni), sulla loro organizzazione interna (sostenendo opportunamente, a mio giudizio, la variabilità di essa a seconda dell'oggetto dell'appalto pubblico²), sulle differenze di disciplina rispetto alla *societas* consensuale ordinaria, prima fra tutte la limitata personalità giuridica, differen-

* Relazione, integrata qui con l'apparato delle note, presentata in occasione del convegno: *Bonae artes e ius*. IX Incontro di studi tra storici e giuristi dell'Antichità (nel ricordo di Ferdinando Bona), tenutosi a Pavia nei giorni 26-27 gennaio 2023. Un sentito ringraziamento per l'invito rivolgo ai Professori Dario Mantovani e Luigi Pellicchi. Invito particolarmente gradito per essere l'incontro dedicato a Ferdinando Bona, tra i Maestri della romanistica che rimangono esemplari nel mio ricordo.

1 Cfr. BONA, *Le «societates publicanorum»*, spec. 13-51, 56-59.

2 Cfr. BONA, *Le «societates publicanorum»*, 30 s.

ze che sarebbero già emerse, secondo il Bona, nel pensiero giurisprudenziale tardo-repubblicano³. Il detto saggio fu pubblicato nel 1992, a poca distanza dunque dalla prima edizione (di H. Engelmann e D. Knibbe) del lungo testo epigrafico in lingua greca noto come *lex portus Asiae* (o *Monumentum Ephesenum*), e dunque non ha potuto tener conto della messe di dati proveniente da tale documento. Il quale contiene una *lex locationis* dedicata alla riscossione dei *portoria* asiatici, scritta in forma stratigrafica con successivi (databili) *additamenta* ad un testo di base del 75 a.C.⁴; in tale documento, per altro, i riferimenti al fenomeno societario sono pochi, né offrono spunti significativi per la ricostruzione delle relazioni interne fra i soci che partecipano all'apalto pubblico⁵.

Oltre a illustrare qui, per sommi capi, i più recenti esiti della letteratura romanistica su alcuni dei principali aspetti storico-giuridici che ineriscono alle *s.p.*⁶, in parte coincidenti con quelli trattati dal Bona nel saggio citato, avanderò alcune osservazioni personali soprattutto in relazione al considerevole potere negoziale espresso dalle *s.p.* e le vie, per così dire costituzionali, per affermarlo. Si tratta di ambiti dove il diritto cede facilmente alla politica, la quale, tuttavia, ha poi bisogno di una traduzione giuridico-formale delle scelte operate. Considerato il ruolo dei *publicani* e quindi degli *equites* nelle vicende politiche della tarda repubblica, questo non può certamente stupire.

Ancora un'osservazione preliminare e di carattere generale su di una storiografia più che centenaria. Le *s.p.* hanno rappresentato un terreno fertile per letture eccessivamente attualizzanti, segnate dal confronto col moderno diritto societario, e per sperimentazioni di nuove metodologie applicate alla ricerca storica. Così, data la loro articolazione strutturale talora complessa, esse sono state considerate quasi come delle holding *ante litteram*⁷ o sono state accostate

3 Cfr. BONA, *Le «societates publicanorum»*, 50 s.; la limitata personalità giuridica delle *s.p.* si evince, come è noto, in particolare da D. 3.4.1.pr.-1 (Gai. 3 *ad ed. prov.*); sul testo cfr. recentemente CHERCHI, *Profili*, 23 ss.; TRISCIUGLIO, *Osservazioni sui concilia*, 449 ss.; inoltre CASSARINO, *Spigolature*, 205 s. (ivi altra lett.).

4 Sulla tipologia degli *additamenta* in questione v. TRISCIUGLIO, *Osservazioni sulle leges*, 76 s.

5 Cfr. i §§ 34 e 51 della *lex portus Asiae*, con i commenti di MEROLA, *Il Monumentum Ephesenum*, 128 s.; SPAGNUOLO VIGORITA, *Contribuenti*, 141-143; CHERCHI, *Profili*, 100-106, 158. La scarsità informativa nell'iscrizione riguarda anche il rapporto tra i soci e il personale (*publicani, procuratores*) operante nelle stazioni doganali, come rileva MAGANZANI, *Publicani romani*, 132 s.

6 Un aggiornato stato della dottrina, arricchito da posizioni personali circa le principali questioni dibattute, si trova in PETRUCCI, *Organizzazione*, 98-102.

7 Cfr. in particolare la tesi di Ivanov richiamata da BONA, *Le «societates publicanorum»*,

alle moderne società per azioni anche sul presupposto che i capitali di partenza per la partecipazione agli appalti pubblici dovessero essere di notevole entità e vi fosse un vero e proprio mercato borsistico, il mercato delle *partes* (intese come quote di partecipazione societaria) menzionate da Cicerone⁸. In proposito mi paiono condivisibili i dubbi, emersi recentemente in dottrina, che denotano un certo sfavore per arditi accostamenti tra sofisticate esperienze societarie del presente e quelle del passato⁹. Già il Bona, per altro, sul significato da attribuire ai titolari (non soci) delle *partes* preferiva esercitare una cauta *ars ignorandi*, o tutt'al più avanzare qualche timida congettura¹⁰.

D'altro canto si è proposto di applicare al fenomeno delle *s.p.* il metodo dell'analisi economica del diritto, metodo che vorrebbe le soluzioni giuridiche basate sul calcolo costi-benefici in vista della mera efficienza dell'adeguamento fattuale, con ciò allontanandosi dall'impostazione più tradizionale ispirata dalla dottrina pura del diritto kelseniana¹¹. Le conclusioni raggiunte sulle scelte

39 ss. Su Cic. *fam.* 13.9, su cui appoggia la tesi di Ivanov, cfr. recentemente PLATSCHEK, *Die societas Bithynica*, 57 ss.

8 Cfr. BONA, *Le «societates publicanorum»*, 36, e la replica a p. 64 s. a proposito dei titolari di *partes* o *adfines*.

9 Cfr. DUFOUR, *Les societates publicanorum*, 172 ss.; D'AGOSTINO-SOBBRIO, *Le societates publicanorum*, 87 s.; GARCÍA LUDEÑA, *Nueva aproximación*, 269 ss.; l'Autrice spagnola osserva opportunamente (p. 279 s.) che, per le *societates* di riscossione delle imposte, grandi capitali di partenza acquisibili, in ipotesi, in un mercato "borsistico" non erano presumibilmente richiesti, posto che il versamento del canone annuale all'erario (v. anche lett. cit. *infra*, n. 53) seguiva di uno o due anni l'aggiudicazione e interveniva quindi quando già erano stati versati i *vectigalia* dei contribuenti nelle casse delle *s.p.*; critico anche, da ultimo, SIRKS, *Tax Farming*, 127 s.

10 Cfr. BONA, *Le «societates publicanorum»*, 36 e la replica a p. 64 s. Per l'opinione maggioritaria sul ruolo dei *participes* (o *adfines*) nelle *s.p.* cfr. D'AGOSTINO-SOBBRIO, *Le societates publicanorum*, 87: essi sarebbero dei finanziatori esterni (non soci), titolari di partecipazioni (*partes*) agli utili sociali; tali *partes*, inoltre, avrebbero una normale idoneità alla circolazione, secondo il condivisibile parere di PETRUCCI, *Organizzazione*, 75. Non si può escludere per altro che per appalti pubblici di minore entità e con oggetto diverso dalla riscossione dei *vectigalia* le *partes* avessero contenuti lavorativi, anziché esclusivamente finanziari. Lo avevo sostenuto, sulla base di Ps. Asc. *ad In Verr.* 2.1.143 (Stangl, 253), in TRISCIUOLIO, *Sulle sanzioni*, 207 nt. 30; concorde sul punto CASTAGNETTI, *Le «leges libitinnariae»*, 140.

11 Cfr. COOTER - MATTEI - MONATERI - PARDOLESI - ULEN, *Il mercato delle regole*, 15: «Può addirittura dirsi che l'EAL (*scil.* Analisi Economica del Diritto) costituisce proprio il contraltare netto all'approccio della Dottrina pura del diritto (Kelsen), che per decenni ha costituito il paradigma indiscusso del giurista continentale. Secondo tale dottrina, il giurista deve essere un tecnico della norma positiva dettata dall'autorità statale e non deve occuparsi né dei suoi motivi (lasciati al legislatore), né delle sue conseguenze (di cui si occupa il sociologo), né dei valori ad essa sottesi (su cui si intrattiene il filosofo)».

governative di tipo macroeconomico in epoca romana, tuttavia, non appaiono supportate dal dato testuale¹², anche se – va riconosciuto – le regole dell'appalto pubblico con cui le *s.p.* dovevano confrontarsi e in particolare quelle relative alla scelta del contraente non sembrano dare rilevanza, almeno in età repubblicana, ad alcun elemento di carattere assiologico¹³.

2. Sulla storia delle *societates publicanorum*

Se il *terminus a quo* per la nascita delle *s.p.* è sostanzialmente condiviso (seconda metà del terzo secolo a.C.)¹⁴, molte più incertezze si registrano per il *terminus ad quem* in relazione alla fine di tale speciale esperienza societaria. In effetti la tesi che nel corso del principato (nel I-II secolo d.C.) l'esazione indiretta, per *societates*, dei *vectigalia* (in specie, dei *portoria*) sia stata sostituita totalmente e irreversibilmente da una esazione diretta attraverso funzionari imperiali è stata posta in discussione nella più recente letteratura¹⁵. E dico a ragione, se solo

12 Cfr. le critiche di MAGANZANI (*Analisi economica*, spec. 224 ss.; *Economia e diritto romano*, 151 s.) rivolte al libro di MALMENDIER, *Societas publicanorum*. Si veda anche recentemente, sull'analisi economica del diritto applicata alle *s.p.*, TORRENT, *Publicani y familiae*, 312 ss.

13 Manca, in effetti, nella regolazione dell'appalto pubblico repubblicano (mi riferisco in particolare alla riscossione dei *vectigalia* e alla conservazione degli edifici pubblici) un criterio morale, non economico, che concorra per l'individuazione del miglior offerente e ciò avvicina indubbiamente l'esperienza romana in esame ai presupposti "a-morali" dell'analisi economica del diritto; si veda al riguardo D'AGOSTINO-SOBBRIO, *Le societates publicanorum*, 73 ss., spec. 76. Ho sottolineato in altra sede – TRISCIUGLIO, *Temas*, 132 – l'assenza di altri criteri di valutazione delle offerte differenti da quello economico, criteri che sono invece presenti nel diritto della UE. Non risulta, tra l'altro, che il magistrato committente, in sede di *licitatio*, potesse valutare l'adeguatezza dell'offerta tenendo conto delle possibili vessazioni attuabili dai *publicani* nei confronti dei contribuenti a seguito della fissazione di un prezzo d'aggiudicazione non remunerativo per le *societates*. Per quanto qui rilevato pertanto condivido il giudizio non totalmente negativo sull'*Economic Analysis of Roman Law* espresso recentemente da PETRUCCI, *Organizzazione*, 248 s.; adde CASSARINO, *Spigolature*, 195 s.

14 La prima testimonianza liviana sulle *s.p.* (Liv. 23.48.10-49.4), relativa all'appalto di forniture per l'esercito impegnato in Spagna nel 215 a.C., allude ad una operatività di tali *societates* più risalente; cfr. CIMMA, *Ricerche*, 6 ss.; TORRENT, *La lex locationis*, 72, 79 s., 88. Ai publicani e alle loro *societates* Armando Torrent ha dedicato numerosi articoli, a cui faremo riferimento e che sono stati recentemente richiamati in TORRENT, "*Publicani*" en Roma, 500-507. Si veda, inoltre, sul brano liviano ROSILLO, *Fraude et contrôle*, 62 s.; LÓPEZ PEDREIRA, *Un breve apunte*, 491 s.; STARACE, *L'interesse pubblico*, 322-324; GARCÍA LUDEÑA, *Nueva aproximación*, 270.

15 Messa a punto dello stato della dottrina ed equilibrate conclusioni in RINAUDO, *La riscossione*, 26-29; si veda anche SILVER, *Fiscalism*, 58 ss. Per il coinvolgimento dei *publicani* nell'esazione del *portorium* fino al III secolo d.C. cfr. ARÉVALO, *Reflexiones*, 91. Per la com-

consideriamo D. 39.4.3.1¹⁶, dove Ulpiano, a proposito del titolo *de publicanis* dell'editto pretorio¹⁷, stabilisce sul piano interpretativo un'equiparazione tra il *dominus* (cioè, il proprietario di un servo appartenente alla *familia publicanorum*) e il *socius vectigalis*, che, pur non essendo il *dominus*, è ritenuto comunque responsabile, in particolare per le sottrazioni commesse (con o senza l'uso della violenza) dal servo incluso nella *familia publicanorum* in danno dei contribuenti, per il principio di solidarietà passiva che regge le *s.p.*¹⁸. Pertanto possiamo dire che almeno fino all'età severiana risultano attestate le *s.p.*¹⁹. Ai "socii vectigalium" si accenna inoltre nello stesso titolo del Digesto 39.4, dedicato ai pubblicani, in un passo tratto dalle *Pauli Sententiae*²⁰, e ciò, considerata la probabile datazione e la successiva vigenza di tale opera²¹, permetterebbe di estendere la presenza delle nostre *societates* anche oltre il III secolo d.C.²².

Dunque ancora fonti giuridiche collocabili tra il III e il IV secolo, accolte nel Digesto, ci parlano dell'esistenza di *socii* con riferimento alla riscossione dei *vectigalia*²³, ma in modo non meglio circoscritto geograficamente (viene da chieder-

presenza di gestione diretta e indiretta (non necessariamente per mezzo di *societates publicanorum*) in relazione alle risorse minerarie pubbliche in epoca imperiale cfr. CHERCHI, *De metallis*, 47 n. 26.

16 D. 39.4.3.1 (Ulp. 55 *ad ed.*): *Quod ait 'in dominos', sic accipiendum est 'in socios vectigalis', licet domini non sint.*

17 Su tale titolo e la sua struttura cfr. MAGANZANI, *Pubblicani e debitori*, 209 ss.; inoltre LÓPEZ PEDREIRA, *Un breve apunte*, 497 s., con altra lett.

18 Per una responsabilità di tipo oggettivo (per illecito commesso da uno schiavo comune o altrui) v. CIMMA, *Ricerche*, 200 s.; ROSILLO, *Fraude et contrôle*, 82; sulla responsabilità del *socius vectigalis* breve accenno in VOCI, *Note*, 293; altra lett. in PETRUCCI, *Organizzazione*, 67 n. 59. Con riguardo alla tarda repubblica incidentalmente BONA, *Le «societates publicanorum»*, 69 [replica], pensa ad una solidarietà, sia attiva sia passiva, basata sulla *lex censoria*.

19 Analogamente TORRENT, *Fraudes contables*, 58. Ulpiano, per altro, menziona le *societates vectigalis/ium* ancora in due passi tratti dal libro 31 *ad edictum*: D. 17.2.5.pr. e D. 17.2.63.8; cfr. al riguardo ROSILLO, *Fraude et contrôle*, 83; SCHLEICHER, *Der römische Zoll*, 60. Nega invece un'efficacia probante ai passi del Digesto in cui sono menzionati i *socii vectigalis* FRANCE, *Quadragesima Galliarum*, 384 e n. 170.

20 D. 39.4.9.4 (Paul. 5 *sent.*): *Socii vectigalium si separatim partes administrant, alter ab altero minus idoneo in se portionem transferri iure desiderat.* Sul passo cfr. *praecipue* STARACE, *L'interesse pubblico*, 353 s.; PETRUCCI, *Organizzazione*, 70, 75, di cui condivido la lettura di *minus* (= *non*) *idoneus* in senso patrimonialistico; cfr al riguardo TRISCIUOGGIO, *Fideiussio*, 11 n. 30.

21 Cfr. RUGGIERO, *Ricerche*, spec. 27 ss.

22 Similmente DE MARTINO, *La storia*, 29 s.

23 È del DE MARTINO, *La storia*, 27 s., l'osservazione che il titolo 39.4 del Digesto, dedicato ai *publicani*, si riferisce per lo più all'appalto per la riscossione dei *vectigalia* e, in particolare, dei *portoria*.

si se l'esistenza è riferibile solo a certe circoscrizioni territoriali, per esempio solo ad alcune province, o siamo di fronte ad un sistema generalizzato), o dal punto di vista amministrativo (e qui il dubbio riguarda la controparte contrattuale: è il *fiscus* che oramai ha assorbito l'*aerarium populi romani* o il municipio)²⁴. Mentre si è ritenuto con buon fondamento che la scomparsa delle *s.p.* dalle più rilevanti gare d'appalto nell'epoca indicata riguardasse senz'altro quelle costituite per le opere pubbliche e le forniture belliche²⁵. Se consideriamo poi che nelle fonti giuridiche di età classica le concessioni vettigalistiche fanno riferimento ai soli *praedia municipali*²⁶, possiamo ritenere che il coinvolgimento delle *s.p.* nello sfruttamento diretto, o attraverso sublocazione, degli *agri vectigales* del *populus Romanus*, configurabile per l'età repubblicana²⁷, si sia oramai esaurito da tempo.

3. Sui rapporti interni delle *societates publicanorum*

In modo più o meno consapevole gli autori che si sono occupati dei pubblicani operanti per mezzo di *societates* hanno avvertito la necessità di articolare il percorso conoscitivo distinguendo i rapporti interni alla *societas*, che toccano evidentemente i profili dell'organizzazione societaria e le eventuali conflittualità tra soci, rispetto ai rapporti esterni, che, da un lato, implicano un'interlocazione con soggetti istituzionali pubblici (in special modo i magistrati repubblicani a cui spetta il compito di redigere i contratti, i funzionari imperiali, il senato di Roma, ma non solo come vedremo), d'altro lato, coinvolgono quei privati che entrano in contatto con le *societates*, sia in qualità di contribuenti, o più in generale di debitori del *vectigal*, sia in qualità di fruitori di un servizio reso dalle stesse *societates*²⁸.

24 La dimensione societaria dell'attività dei *publicani* a livello municipale emerge dalla *Tabula Irnitana* (statuto redatto verso la fine del I secolo d.C.), cap. 48, sul quale v. TRISCIUOGGIO, "Sarta tecta", 60 ss.; TORRENT, "Ultero tributa", 118 s., 124 ss. Il dubbio circa la possibile controparte contrattuale (il fisco, l'erario, il municipio), a cui si allude nelle fonti giuridiche del III secolo che menzionano la *societas vectigalis*, si trova anche, irrisolto, in MATEO, *Maniceps*, 165 e n. 549.

25 Cfr. le conclusioni a cui perviene CIMMA, *Ricerche*, 159 s., 164 s. (ove si accenna anche al venir meno della copertura documentale sulle *s.p.* attive nello sfruttamento diretto delle miniere); adde, per la gestione delle opere pubbliche, TRISCIUOGGIO, "Sarta tecta", 190 ss. Secondo quanto rileva DAGUET-GAGEY, *Les opera publica*, 223, 226, per altro, di *redemptores* (appaltatori) operanti in tale ambito non si ravvisa più traccia nelle fonti relative alla città di Roma nel periodo compreso tra il 180 e il 305 d.C.

26 Cfr. LONGO, *Emptio venditio*, 29 ss.

27 Cfr. CASTÁN, *Régimen*, 138 s.; LONGO, *Emptio venditio*, 26.

28 V. per quest'ultimo caso TRISCIUOGGIO, *Societas publicanorum*, 13 (§ 3.2), sui servizi fu-

Vorrei in questa sede richiamare l'attenzione sulle possibili controversie tra soci e sulle presumibili modalità di risoluzione delle stesse. È probabile invero che la speciale *actio pro socio manente societate*, che non scioglieva la *societas* – si ritiene in ragione del pubblico interesse alla continuazione della stessa – e che Paolo menziona in un testo scritto a commento dell'editto del pretore²⁹, non fosse una via percorribile in età repubblicana all'interno di quelle *societates*, di enormi dimensioni e di notevole peso politico, attestate nelle fonti letterarie. Si è pensato che per le liti fra soci dovessero prevalere composizioni amichevoli o di carattere arbitrale in grado di impedire la conoscenza all'esterno degli *interna corporis* più compromettenti³⁰. E sarebbe un indizio a supporto di tale opinione il silenzio della giurisprudenza tardo-repubblicana sulle questioni relative ai pubblicani, malgrado molti esponenti di essa appartenessero al ceto equestre³¹. Oltre alle motivazioni d'ordine più generale che possono giustificare un disinteresse giurisprudenziale per le questioni economicamente più rilevanti riferibili a quelle società dotate di più cospicui capitali³², è forse opportuno considerare anche una testimonianza ciceroniana, Cic. *Pro Balbo* 20.45³³, relativa più in generale alla contrattazione pubblica, e che dunque non può

nebri a Pozzuoli in età tardo repubblicana o augustea attribuiti in concessione a società strutturate come le *s.p.*; si ritiene tuttavia che tali società, operanti in ambito municipale campano, fossero sprovviste della personalità giuridica riconosciuta invece alle *s.p.*; si veda al riguardo CASTAGNETTI, *Le «leges libitinariae»*, 139.

29 Cfr. D. 17.2.65.15 (Paul. 32 *ad ed.*): *Nonnumquam necessarium est et manente societate agi pro socio, veluti cum societas vectigalium causa coita est propterque varios contractus neutri expediat recedere a societate nec refertur in medium quod ad alterum pervenerit*; sul passo cfr. *praecipue* TALAMANCA, *Istituzioni*, 601; MAGANZANI, *Pubblicani e debitori*, 250 s.; CERAMI-PETRUCCI, *Diritto commerciale*, 105 s.; STARACE, *L'interesse pubblico*, 352 s.

30 Per la tesi del ricorso ad arbitrati cfr. BONA, *Le «societates publicanorum»*, 49; si veda altresì DUFOUR, *Les societates publicanorum*, 181 ss.; GARCÍA LUDEÑA, *Nueva aproximación*, 281.

31 Su questo strano silenzio della giurisprudenza di estrazione equestre rinvio nuovamente alle riflessioni di BONA, *Le «societates publicanorum»*, 45 ss., riprese recentemente da STARACE, *L'interesse pubblico*, 343 ss., e da CHERCHI, *Profili*, 11 s.

32 Come è noto, Edoardo Volterra e Giuseppe Grosso convergono sul fatto che la giurisprudenza fosse molto più interessata ai piccoli interessi diffusi, ai bisogni della gente comune, all'uomo nella sua dimensione individuale e immerso nella quotidianità; cfr. al riguardo, recentemente, CAPOGROSSI COLOGNESI, *Diritto*, 190 ss. Diversi sono tuttavia i motivi, individuati dai due Maestri della romanistica del secolo scorso, in grado di spiegare tale generale inclinazione dei giuristi: cfr., in proposito, la rilettura di MANTOVANI, *Inter aequum*, 789 s.

33 Cic. *Pro Balbo* 20.45: *Etenim si Q. Scavola ille augur, cum de iure praedicatorio consulere-tur, homo iuris peritissimus, consultores suos non numquam ad Furium et Cascellium praedictatores reiciebat...*

non riguardare anche quegli attori economici maggiormente coinvolti in tale attività, cioè i pubblicani organizzati in *societates*. Stando al passo suddetto, Q. Scevola l'Augure, il maestro di diritto venerato da Cicerone³⁴, era un *homo iuris peritissimus*, ma quando si trattava di dare responsi *de iure praediorum* preferiva affidare gli interroganti a Furio e a Cascellio che erano pratici del diritto, non giuristi³⁵. Difficile dire se tale atteggiamento fosse condiviso dagli altri giuristi tardorepubblicani che pure avrebbero potuto – ma nulla sappiamo in proposito – commentare il titolo *de praedioribus* dell'editto del pretore³⁶. Certo è che l'insieme di norme relative ai contratti pubblici (il *ius praediorum*) era percepito, almeno da un giurista particolarmente autorevole ed esemplare per modestia qual era Q. Scevola l'Augure, come estraneo al *ius civile* e ambito di conoscenza dei contraenti che negoziavano con il *populus romanus*, cioè di chi partecipava alle aste pubbliche per vendite o locazioni, insomma dei *publicani*.

Ritornando alle nostre *societates*, una congettura almeno si può avanzare, credo con qualche fondamento. Non doveva essere affatto raro che il *socius*, come pure il *manceps* (cioè il capofila della società, il *conductor*), fosse anche *praes*, cioè responsabile con l'intero suo patrimonio, o eventualmente con i soli *praedia subsignata*, nei confronti dell'erario³⁷; è probabile dunque che il *ius praediorum* disciplinasse quanto meno la procedura esecutiva avviata (per inadempimento contrattuale) in quei casi in cui il *manceps* e il *socius* rivestissero anche la qualifica di *praes*.

4. Sui rapporti esterni delle *societates publicanorum* (con soggetti istituzionali pubblici)

Nella gestione degli appalti pubblici un ruolo fondamentale va riconosciuto al senato di Roma nello svolgimento soprattutto di compiti di controllo. In tale ambito il senato doveva essere un controllore del bilancio erariale affidabile, posto che a partire dalla fine del III secolo a.C. e ancora all'epoca dell'imperatore Adriano è preclusa ai *patres* la partecipazione diretta e financo indiretta (con prestanomi) agli appalti; il diritto pubblico intendeva così evitare che i senatori, svolgendo funzioni di controllo su sé stessi, si trovassero in un evidente con-

34 Cfr. BONA, *L'ideale*, 334.

35 Sul punto cfr., con richiamo anche di Val. Max. *Fact. et dict. memor.* 8.12.1, TRISCIUGLIO, *Societas publicanorum*, 8 s. (§ 2); similmente TAMBURI, *Il ruolo*, 244.

36 Cfr. l'*inscriptio* di D. 23.3.54 (di Gaio); sul passo cfr. in particolare VARVARO, *Una congettura*, 2734 s.

37 Su tali garanzie personali e reali offerte da un debitore pubblico all'*acerarium populi romani* cfr. CUENA BOY, *Subsignatio*, 157 ss.; recentemente DE SIMONE, *Alcuni spunti*, 328 ss.

flitto d'interessi³⁸. Tale fondamentale ruolo bene risalta nella rappresentazione polibiana della costituzione romana risalente alla prima metà del II secolo a.C. Lo storico greco ivi accenna alla partecipazione (a vario titolo, nel quadro di un'organizzazione di tipo societario) della maggior parte del popolo romano alle locazioni pubbliche, fonti di grandi guadagni, per poi osservare che è il senato che può concedere un differimento del termine per l'adempimento, una riduzione del debito, o una liberazione totale in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per forza maggiore; insomma il consenso dei *patres* con tali provvedimenti può segnare fortune o tracolli economici di buona parte dei cittadini³⁹. Polibio, accennando genericamente a tali tipi di *decreta* senatoriali, doveva avere ben presente vicende che si erano effettivamente verificate nella sua epoca. I *patres*, per altro, non solo intervenivano a favore delle *societates* in ordine agli imprevisti occorsi durante l'esecuzione dell'appalto, ma potevano essere chiamati in causa altresì in ordine alla *licitatio* appena conclusa con l'aggiudicazione dell'appalto. Nel 184 a.C. il senato – «*precibus et lacrimis victus publicanorum*» (Liv. 39.44.8) – aveva revocato gli appalti di *vectigalia* e di *ultratributa*, dando così atto che i prezzi offerti dai pubblicani nelle licitazioni, molto favorevoli per l'erario, erano in realtà insostenibili per le imprese. Il pianto dei pubblicani aggiudicatari, rivelatisi improvvidi nella formulazione dell'offerta, aveva sì interrotto fin dall'inizio un'attività per loro in perdita, ma non era mancata in quell'occasione una sanzione dei censori: l'esclusione dalle successive *relocationes*, col presumibile intento di stimolare per il futuro offerte ben più ponderate nella loro sostenibilità finanziaria⁴⁰. Come vedremo tra poco, sarà una preoccupazione (quella della sostenibilità finanziaria dell'offerta dei licitanti) condivisa anche da Giulio Cesare quando interverrà sull'appalto di riscossione dei *vectigalia* asiatici del 61 a.C.⁴¹. Nel 169 a.C. invece i *publicani* si lamentano presso il senato a causa di un'esclusione dalla *licitatio* disposta nei

38 Cfr. TRISCIUOGGIO, "Sarta tecta", 188 ss.; con specifico riferimento alla *lex Iulia repetundarum* del 59 a.C., VENTURINI, *Ob sententiam*, 909; inoltre, D'AGOSTINO-SOBBRIO, *Le societates publicanorum*, 77. Per la legislazione adrianea v. Cass. Dio (Xiphil.) 69.16.2, su cui DEMOUGIN, *L'ordre équestre*, 104 n. 169.

39 Cfr. Pol. 6.17.3-6; BONA, *Le «societates publicanorum»*, 29 n. 81; TRISCIUOGGIO, "Sarta tecta", 245 e n. 117.

40 Cfr. Liv. 39.44.7-8. All'episodio TORRENT ha dedicato un ampio articolo (*Anulación, passim*); si veda altresì BLANCH NOUGUES, *El modelo*, 613 ss.; altri riferimenti bibliografici in TRISCIUOGGIO, *Temas*, 132 n. 342.

41 Cfr. *infra*, n. 44. Sul fenomeno dell'offerta in rialzo non adeguatamente ponderata in sede di *licitatio* e sui relativi correttivi giuridici (non solamente nell'esperienza romana ma anche nell'Egitto tolemaico) cfr. ROSILLO, *Fraude et contrôle*, 60 s.

loro confronti dai magistrati locatori, i censori C. Claudio e Ti. Sempronio, con la speranza che la gara d'appalto venisse, per ordine del senato, ripetuta⁴².

La vicenda forse più significativa per cogliere i processi costituzionali attivabili a seguito di un'offerta in sede d'asta male calcolata è quella risalente all'anno 61 a.C., vicenda che riguarda la locazione dei *vectigalia* asiatici e che si chiude poi con una *lex* fatta approvare da Giulio Cesare, da console, nel 59 a.C.⁴³, il quale per altro non mancò di ammonire i pubblicani di moderarsi nelle future licitazioni⁴⁴. Da Cicerone (*Ad Att.* 1.17.9) sappiamo di una richiesta avanzata in senato dai pubblicani – *cupiditate prolapsi* – per la revoca dell'aggiudicazione fissata a prezzi eccessivamente alti. In un altro testo più tardo tratto dalle *Pauli Sententiae* (P.S. 5.1a.1 = D. 39.4.9.pr.) ritroviamo l'atteggiamento psicologico che induce a fare un'offerta in sede d'asta non adeguatamente calcolata e che viene espresso con l'efficace locuzione "*calor licitantis*"⁴⁵. Ebbene la richiesta dei pubblicani è avversata duramente in senato soprattutto da Catone – i senatori nemmeno riescono a dare una risposta per l'ostruzionismo catoniano –, ma i pubblicani due anni dopo ottengono, grazie alla menzionata legge cesariana, una riduzione di un terzo del canone dovuto.

L'analisi della vicenda dell'appalto del 61 a.C. attraverso la *Pro Plancio* ciceroniana è particolarmente istruttiva su come i pubblicani, e dunque il ceto degli *equites*, potessero condizionare le istituzioni pubbliche quando erano in gioco i loro cospicui interessi economici. Fallito il tentativo esperito dai pubblicani di ottenere la revoca della *locatio* dal senato, Plancio *senior* (il padre dell'accusato difeso da Cicerone, che era molto probabilmente il *manceps* della *societas publicanorum* aggiudicataria⁴⁶) sostiene la richiesta sempre rivolta ai *patres, ex lege*

42 Cfr. Liv. 43.16.3; TRISCIUGLIO, "Sarta tecta", 199.

43 In Cic. *Pro Plancio* 14.35 si qualifica tale *lex* "*de publicanis*". Sull'intero episodio cfr. BONA, *Le «societates publicanorum»*, 29 s.; MEROLA, *Autonomia*, 65 ss.; CECCONI, *Quinto Cicerone*, 121; inoltre, CERAMI-PETRUCCI, *Diritto commerciale*, 86. Sulla *lex de publicanis* cesariana si veda più in dettaglio MINASOLA, *La lex Iulia*, 133 ss.

44 Cfr. Svet. *Iul.* 20.3: *Publicanos remissionem petentis tertia mercedum parte relevavit ac, ne in locatione novorum vectigalium inmoderatus licerentur, propalam monuit*; sul brano si veda specialmente NICOLET, *Deux remarques*, 84 s.

45 Cfr. BLANCH NOUGUES, *El modelo*, 619 s.; TRISCIUGLIO, *Temas*, 132 s.

46 Plancio *senior* viene qualificato da Cicerone dapprima "*princeps publicanorum*" (*Pro Plancio* 9.24), poi "*maximarum societatum auctor*" (*Pro Plancio* 13.32); si veda altresì Sch. Bob. (Stangl, 157), *infra*, n. 47. L'identificazione tra *manceps* e *princeps publicanorum* si trova poi in Ps. Asc. *ad Cic.*, *Div. in Q. Caec.* 33 (Stangl, 196); per *auctor* inteso come sinonimo di *manceps* cfr. BONA, *Le «societates publicanorum»*, 43; SCHLEICHER, *Der römische Zoll*, 67 n. 44 (ivi altra lett.). Sui due passaggi ciceroniani qui citati si veda recentemente KARATAŞ, *Zwischen Bitten*, 196 ss., 213.

Sempronia (de provincia Asia), di ridurre il prezzo d'appalto in conformità alle minori entrate dovute ad incursioni di nemici in Asia che avevano compromesso la tranquillità della produzione agricolo-pastorale e la mobilità essenziale per l'attività commerciale⁴⁷; ma anche tale tentativo favorevole ai publicani non ha successo. Nel 59 a.C. vediamo quindi lo stesso padre di Plancio giocare un ruolo fondamentale nella successiva approvazione della legge cesariana per la riduzione di un terzo del prezzo di aggiudicazione dovuto. Vota infatti a favore della *rogatio* cesariana per primo nella sua tribù⁴⁸, orientando così l'intera votazione dei *comitia tributa*⁴⁹, o forse dei *concilia tributa plebis*⁵⁰. Dalla *Pro Plancio* (14.35)⁵¹ si desume una massiccia partecipazione dei publicani alla votazione di una legge a loro favore, nella speranza di una sua approvazione. Quel che non si poteva ottenere *per senatum* si poteva dunque, magari con obiettivi pragma-

47 Argomentabile da Cic. *Pro Plancio*, 14.34: *Cum senatus impediretur quo minus, id quod hostibus semper erat tributum, responsum equitibus Romanis redderetur, omnibus illa iniuria dolori fuit publicanis, sed cum ipsum dolorem hic (scil. Plancio senior) tulit paulo apertius. Communis ille sensus in aliis fortasse latuit; hic, quod cum ceteris animo sentiebat, id magis quam ceteri et voltu promptum habuit et lingua; inoltre da Sch. Bob. (Stangl, 157): Cum princeps esset publicanorum Cn. Plancii pater et societas eadem in exercendis vectigalibus gravissimo damno videretur adfecta, desideratum est in senatu nomine publicanorum, ut cum iis ratio putaretur lege Sempronia et remissionis tantum fieret de summa pecuniae, quantum aequitas postuleret, pro quantitate damnorum, quibus fuerant hostili incursione vexati. Adfuit igitur Caesar causae publicanorum eorumque desideriiis: contradixit pro vigore duritiae suae M. Cato et diem totum prolixitate orationis suae occupavit, ut senatus discernendi spatium non haberet. Sulla virata di Plancio senior verso una richiesta meno radicale (remissione parziale della mercede dovuta) rispetto a quella inizialmente avanzata in senato (revoca dell'appalto) cfr. le condivisibili congetture di BONA, *Le «societates publicanorum»*, 29 s. n. 84.*

48 Cfr. Cic., *Pro Plancio* 14.35: *Nam quod primus scivit legem de publicanis tum cum vir amplissimus consul (scil. Cesare) id illi ordini per populum dedit quod per senatum, si licuisset, dedisset, si in eo crimen est quia suffragium tulit, quis non tulit publicanus? si quia primus scivit, utrum id sortis esse vis, an eius qui illam legem ferebat? si sortis, nullum crimen est in casu; si consulis, <stautis> etiam hunc a summo viro principem esse ordinis iudicatum. Si può arguire dal passo che, mentre era la sorte a decidere quale tribù dovesse votare per prima, era poi il magistrato rogante (nel nostro caso il console Cesare) a dover indicare chi fosse il primo dei votanti appartenente alla tribù sorteggiata (nel nostro caso Plancio senior). In proposito cfr. STAVELEY *The Role*, spec. 516; BLEICKEN, *Lex publica*, 247 nt. 9; inoltre MUÑIZ COELLO, *Suffragia*, 123.*

49 Per l'individuazione di tale assemblea popolare cfr. KARATAŞ, *Zwischen Bitten*, 216 s.

50 Ove si riconosca alla *lex Iulia de publicanis* la natura del plebiscito; in merito cfr. MINASOLA, *La lex Iulia*, 147 ss. L'A. (p. 148) vuole scorgere in quel "primus" di Cic. *Pro Plancio* 14.35 (v. *supra*, n. 48), un particolare interesse economico di Plancio senior all'approvazione della legge, ma si tratta di un'interpretazione che, prescindendo dai meccanismi procedurali del voto assembleare, non mi sembra convincente.

51 Cfr. *supra*, n. 48.

ticamente differenziati, ottenere *per populum*, grazie ad un magistrato rogante favorevole⁵².

Abbiamo prima ricordato, in particolare sulla base di Pol. 6.17.5, che tra i provvedimenti del senato a beneficio delle *s.p.* v'era anche il differimento del termine fissato per l'adempimento contrattuale. Nel caso delle *societates vectigalium* ciò doveva implicare la possibilità di pagamenti differiti della mercede annuale che la *societas* aggiudicataria era tenuta a corrispondere all'*aerarium*, *ex lege locationis*, nel periodo di cinque anni di durata del contratto⁵³. Agevolazioni siffatte non erano però ottenibili solamente per via senatoriale.

Mi riferisco alla possibilità offerta ai pubblicani di esercitare pressioni sul collegio pontificale per modificare a proprio vantaggio il calendario, attraverso l'inserzione dei mesi intercalari⁵⁴. Da concordanti testimonianze che provengono da Solino, da Censorino, da Ammiano Marcellino e da Macrobio⁵⁵, veniamo a sapere che, esercitando la *potestas interkalandi*, i *sacerdotes* potevano migliorare (o anche peggiorare) le *rationes publicanorum*⁵⁶, oltre ad influire su carriere pubbliche e processi. Considerato che l'inserzione dei mesi intercalari

52 Già per le *locationes* del 169 a.C. invero si era sperimentata la via della revoca *per populum* ma senza successo. Cfr., a proposito della *rogatio* del tribuno della plebe P. Rutilio Calvo, Liv. 43.16.6-7; TRISCIUGLIO, "Sarta tecta", 43 ss., 199 ss.

53 Sui pagamenti parziali in genere annuali nell'arco del lustro contrattuale cfr. TRISCIUGLIO, "Sarta tecta", 57 n. 57 (ivi altra lett.); più recentemente, GARCÍA LUDEÑA, *Nueva aproximación*, 279. Si veda inoltre, a proposito della *Lex portus Asiae* § 42 (ll. 99-101), COTTIER, *La ferme*, 226; SPAGNUOLO VIGORITA, *Note sulla locazione*, 254.

54 Sulla *intercalatio* dei pontefici cfr. almeno FRANCHINI, *Principi*, 298 s.

55 Cfr. Solin., *Coll. rer. memor.* 1.43 (ed. Mommsen, 10 s.): *Quod cum initio Romani probassent, contemplatione numeri parilis offensi neglectum brevi perdiderunt, translata in sacerdotes intercalandi potestate: qui plerumque gratificantes rationibus publicanorum pro libidine sua subtraherent tempora vel augebant*; Cens. *De die nat.* 20.6 (ed. Jahn, 60 s.): *Quod delictum ut corrigeretur, pontificibus datum negotium eorumque arbitrio intercalandi ratio permissa. Sed horum plerique ob odium vel gratiam, quo quis magistratu citius abiret diutiusve fungeretur aut publici redemptor ex anni magnitudine in lucro damnove esset, plus minusve ex libidine intercalando rem sibi ad corrigendum mandatam ultro quia depravarunt...*; Amm. Marc., *Hist.* 26.1.12: *Haec nondum extentis fustus regnis, diu ignorare Romani perque saecula multa obscuris difficultatibus implicati, tunc magis errorum profunda caligine fluctuabant, cum in sacerdotes potestatem transtulissent interkalandi, qui licenter gratificantes publicanorum vel litigantium commodis ad arbitrium suum subtraherent tempora vel augebant*; Macr. *Sat.* 1.14.1-2: *Verum fuit tempus cum propter superstitionem intercalatio omnis omissa est: nonnumquam vero per gratiam sacerdotum, qui publicantis proferri vel inminui consulto anni dies volebant, modo auctio modo retractio dierum proveniebat...* Sulle fonti qui richiamate cfr. FÄRBER, *Zeit*, 54 s., 57 ss.

56 Sulla contabilità delle *s.p.* e sul controllo pubblico della stessa cfr. ROSILLO, *Fraude et contrôle*, 76 s.

avveniva solitamente ogni due anni⁵⁷, possiamo credere ad almeno due interventi migliorativi delle *rationes publicanorum* nel corso dei cinque anni di durata del contratto⁵⁸. Ecco pertanto un'altra via percorribile dai *publicani* che, stando ai citati autori latini (in particolare a Solino, Censorino e Macrobio), si interrompe con la nota riforma cesariana del calendario del 46 a.C.⁵⁹. Nella media e tarda repubblica il dialogo tra le società dei pubblicani a difesa dei propri interessi può dunque intercorrere principalmente con il senato, ma anche con un magistrato compiacente disposto a presentare ai comizi una proposta di legge favorevole, come pure con il collegio pontificale.

Resta da trattare, per chiudere la rassegna degli interlocutori istituzionali a me noti, del magistrato locatore. In situazioni eccezionali vediamo le *s.p.* negoziare le clausole contrattuali prima della gara d'appalto, non sempre con successo. Sono casi nei quali il loro potere negoziale è preponderante ed è difficile riconoscere in tali *leges contractus* la natura di *leges dictae*, cioè imposte unilateralmente dal magistrato locatore. È quel che succede in occasione dell'appalto per le forniture belliche in Spagna nel 215 a.C., quando le *s.p.* riescono ad inserire nella *lex contractus* due clausole molto favorevoli: la *vacatio militiae*, cioè l'esonero dal servizio militare per tutti i membri delle *societates* licitanti e lo spostamento sulla *res publica* del rischio di perimento, per caso fortuito o forza maggiore, della merce trasportata (v. Liv. 23.49.1-3)⁶⁰. In altra occasione, quella della gara d'appalto per la riscossione delle decime minori siciliane del 75 a.C. – gara che si svolge per la prima volta a Roma e non in Sicilia e alla quale sovrintendono i consoli di quell'anno – i pubblicani chiesero di inserire nuove clausole nella *lex contractus*, assumendo come modello le altre *leges censoriae* adottate per i *vectigalia* fino a quel momento; questa volta, tuttavia, i consoli dopo scrupolosa *cognitio* ne respingono la richiesta, conservando la diversa disciplina risultante dalla *lex Hieronica* più favorevole ai contribuenti siculi (Cic. *In Verr.* 2.3.7.18)⁶¹.

57 Cfr. FRANCHINI, *Principi*, 298 s.

58 Per un calcolo ipotetico del miglioramento (o peggioramento) delle *rationes publicanorum* nell'intero lustro contrattuale cfr. FÄRBER, *Zeit*, 59.

59 Sulla riforma di Cesare cfr. spec. FÄRBER, *Zeit*, 71; inoltre, TRISCIUOGGIO, *La statua*, 130 (con altri riferimenti bibliografici nella n. 9).

60 Quest'ultima clausola offrirà poi lo spunto al pubblicano Postumio Pirgense per organizzare una frode ai danni dell'erario; su di essa e i relativi sviluppi processuali mi si permetta il rinvio a TRISCIUOGGIO, *Comparación*, 343 s.; si veda anche SORACI, *Brevi note*, 10 ss.

61 Su Cic. *In Verr.* 2.3.7.18 v. CARCOPINO, *La loi*, 102 ss.; GENOVESE, *Gli interventi*, 19 e n. 31, 34 ss.; MAGANZANI, *Pubblicani e debitori*, 41; PELLECCHI, *Quae triumviratu'*, 467 s.; MEROLA, *I senatoconsulti*, 296 s.

In chiusura alcune rapide osservazioni sul saggio di Ferdinando Bona più volte richiamato che scaturiscono inevitabilmente dalle mie esperienze di studio. L'interesse per le *s.p.* del Maestro pavese non è certo paragonabile con quello rivolto in vari suoi scritti alla *societas* ordinaria consensuale; la stessa seconda parte del saggio citato è dedicata in ampia misura a quest'ultimo tipo di *societas* sempre con riferimento alla tarda repubblica⁶². Ma l'incursione nel campo delle *s.p.* ha, a mio avviso, notevoli meriti. Oltre a riproporre e affrontare la questione importante del rapporto tra il diritto (intendo la scienza giuridica tardorepubblicana) e il mondo dei più grandi affari economici, provando a dare un significato plausibile a quello strano silenzio delle fonti che ha interrogato in passato i Maestri della romanistica novecentesca (Grosso, Volterra), il saggio si fa apprezzare per la costante attenzione al contesto storico nel quale si sviluppano le iniziative delle *s.p.* in particolare nei confronti degli interlocutori istituzionali. La sensibilità storica, per altro, non riguarda solo i vari momenti tardo-repubblicani, se si vuole scanditi dai lustri censorii che segnavano l'inizio e anche la fine delle pubbliche *locationes* rientranti nell'amministrazione ordinaria, ma altresì le singole vicende degli appalti, che hanno una scansione temporale loro propria, potendosi distinguere le diverse fasi in cui si sviluppa la vicenda contrattuale. La previa negoziazione delle clausole contrattuali, la *licitatio*, l'aggiudicazione, l'esecuzione dei contratti pubblici corrispondono a tempi diversi, presentano problemi e soluzioni diverse che possono mutare a seconda del potere negoziale acquisito dalle *s.p.* in un dato momento storico. Di questo Bona è pienamente consapevole e un esempio per tutti, che invita ad una lettura attenta delle note, lo può confermare. In tema di interventi correttivi del senato dietro sollecitazione delle *s.p.*, il Maestro pavese ci presenta opportunamente un *caveat*: un conto sono le richieste di rifare le gare d'appalto (perché poco remunerative) – *re adhuc integra* –, un conto sono le richieste di migliorare le condizioni delle *s.p.* nella fase di esecuzione del contratto, con decreti senatoriali, che, secondo il passaggio delle *Historiae* di Polibio (6.17.5) già richiamato, possono concedere dilazioni, remissioni parziali del canone dovuto, o ancora lo scioglimento del contratto d'appalto per impossibilità sopravvenuta della prestazione⁶³. Un dettaglio, certo, ma prezioso insegnamento, per chi lo sa cogliere, utile per affinare quell'arte del distinguere che integra in modo imprescindibile il metodo del giurista.

62 Cfr. BONA, *Le «societates publicanorum»*, 51 ss.

63 Cfr. BONA, *Le «societates publicanorum»*, 29 nn. 81 e 84.

Bibliografia

- ARÉVALO W., *Reflexiones en torno a la actividad delictiva de los publicanos*, in *El derecho penal: De Roma al derecho actual*, coordd. F. Camacho de los Ríos, M. Aránzazu Calzada, Madrid 2005, 89-102.
- BLANCH NOUGUES J.M., *El modelo de la contratación pública en los tres primeros siglos del Imperio: un ensayo de análisis económico-jurídico*, in *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero)*, a cura di E. Lo Cascio, D. Mantovani, Pavia 2018, 601-657.
- BLEICKEN J., *Lex publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik*, Berlin-New York 1975.
- BONA F., *L'ideale retorico ciceroniano ed il 'ius civile in artem redigere'*, SDHI 46 (1980) 282-382.
- BONA F., *Le «societates publicanorum» e le società questuarie nella tarda repubblica*, in *Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica. Atti della Società Italiana di Storia del Diritto (Erice, 22-25 novembre 1988)*, a cura di M. Marrone, Palermo 1992, 13-62.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Diritto, società e economia in Roma antica e i romanisti del Novecento*, in *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero)*, a cura di E. Lo Cascio, D. Mantovani, Pavia 2018, 173-208.
- CARCOPINO J., *La loi de Hiéron et les Romains*, Roma-Paris 1965.
- CASSARINO A., *Spigolature a margine del rinnovato interesse della scienza giuridica contemporanea per i 'modelli societari' romani*, Roma e America. Diritto romano comune 43 (2022) 189-211.
- CASTAGNETTI S., *Le «leges libitinariae» flegree. Edizione e commento*, Napoli 2012.
- CASTÁN S., *Régimen jurídico de las concesiones administrativas en el Derecho Romano*, Madrid 1996.
- CECCONI G.A., *Quinto Cicerone e la fiscalità asiana: note su Cic. Ad Q. fr. I 1*, Rivista storica dell'Antichità 51 (2021) 109-129.
- CERAMI P.-PETRUCCI A., *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, Torino 2010³.
- CHERCHI A., *De metallis et metallaris. Ricerche sulla legislazione mineraria tardoantica*, Cagliari 2017.
- CHERCHI A., *Profili della disciplina delle società minerarie nel periodo classico*, Cagliari 2020.
- CIMMA M.R., *Ricerche sulle società di publicani*, Milano 1981.
- COOTER R.-MATTEI U.-MONATERI P.G.-PARDOLESI R.-ULEN TH., *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile*, Bologna 1999.

COTTIER M., *La ferme de douanes en Orient et la lex portorii Asiae*, in *Tâches publiques et entreprise privée dans le monde romain*, dir. J.-J. Aubert, Genève 2003, 215-228.

CUENA BOY F., *Subsignatio y praediatura. Las garantías, especialmente reales, en los contratos con las administraciones públicas*, Seminarios Complutenses de derecho romano 20-21 (2007-2008) 157-178.

D'AGOSTINO E.-SOBBRIO G., *Le societates publicanorum: un'analisi economica*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, II, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano 2010, 73-89.

DAGUET-GAGEY A., *Les opera publica à Rome (180-305 ap. J.-C.)*, Paris 1997.

DE MARTINO F., *La storia dei pubblicani e gli scritti dei giuristi*, *Labeo* 39 (1993) 5-41.

DEMOUGIN S., *L'ordre équestre sous les Julio-claudiens*, Rome 1988.

DE SIMONE M., *Alcuni spunti ricostruttivi sulla storia dei praedes*, *IVRA* 71 (2023) 328-368.

DUFOUR G., *Les societates publicanorum de la République romaine: des ancêtres des sociétés par actions modernes?*, *RIDA* 57 (2010) 145-195.

FÄRBER R., *Zeit ist Geld. Kalendermanipulation und die ökonomische Bedeutung des Schaltmonats*, in *Zwischen Antike und Moderne. Festschrift für Jürgen Malitz zum 65. Geburtstag*, hg. A. Hartmann, G. Weber, Speyer 2012, 53-77.

FRANCE J., *Quadragesima Galliarum: l'organisation douanière des provinces alpestres, gauloises et germaniques de l'Empire romain: Ier siècle avant J.-C. - IIIe siècle après J.-C.*, Rome 2001.

FRANCHINI L., *Principi di ius pontificium*, in *Religione e Diritto Romano. La cogenza del rito*, a cura di S. Randazzo, Lecce 2014, 263-304.

GARCÍA LUDEÑA M.T., *Nueva aproximación a la societas publicanorum. Su reflejo en la literatura romana*, in *Hacia un derecho administrativo, fiscal y medioambiental romano IV. Vol. I. Derecho Administrativo y Derecho Medioambiental*, dir. A. Fernández de Buján y Fernández; coedd. R. Escutia Romero, G.M. Gerez Kraemer, Madrid 2021, 267-287.

GENOVESE M., *Gli interventi edittali di Verre in materia di decime sicule*, Milano 1999.

KARATAŞ S., *Zwischen Bitten und Bestechen. Ambitus in der politischen Kultur der römischen Republik. Der Fall des Cn. Plancius*, Stuttgart 2019.

LONGO S., *Emptio venditio et locatio conductio familiaritatem aliquam inter se habere videntur. Le fattispecie gaiane oggetto di dibattito giurisprudenziale*, Torino 2019.

LÓPEZ PEDREIRA A., *Un breve apunte sobre las sociedades de publicanos*, in *Homenaje al Profesor Armando Torrent*, coordd. A. Murillo Villar, A. Calzada González, S. Castrán Pérez-Gomez, Madrid 2016, 489-501.

MAGANZANI L., *Publicani e debitori d'imposta. Ricerche sul titolo edittale De publicanis*, Torino 2002.

MAGANZANI L., *Analisi economica e studio storico del diritto: le 'societates publicanorum' rivisitate con gli strumenti concettuali dell'economista*, IVRA 53 (2002) [ma 2005] 216-242.

MAGANZANI L., *Economia e diritto romano (XIX-XXI sec.). Storie varie di convergenze parallele*, in *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero)*, a cura di E. Lo Cascio, D. Mantovani, Pavia 2018, 23-171.

MAGANZANI L., *Publicani romani in Asia nel Monumentum Ephesenum*, in *Migranti e lavoro qualificato nel mondo antico*, a cura di C. Bearzot, F. Landucci, G. Zecchini, Milano 2019, 129-157.

MALMENDIER U., *Societas publicanorum. Staatliche Wirtschaftsaktivitäten in den Händen privater Unternehmer*, Köln-Weimar-Wien 2002.

MANTOVANI D., *Inter aequum et utile. Il diritto come economia nel mondo romano?*, in *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero)*, a cura di E. Lo Cascio, D. Mantovani, Pavia 2018, 785-809.

MATEO A., *Manceps, redemptor, publicanus. Contribución al estudio de los contratistas públicos en Roma*, Santander 1999.

MEROLA G.D., *Autonomia locale, governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, Bari 2001.

MEROLA G.D., *Il Monumentum Ephesenum e la struttura delle societates publicanorum*, Athenaeum 94 (2006) 123-133.

MEROLA G.D., *I senatoconsulti nella legge doganale d'Asia*, IVRA 70 (2022) 283-303.

MINASOLA C., *La lex Iulia de publicanis: un 'prezzo' pagato a Crasso all'ombra del primo triumvirato*, IAH 12 (2020) 133-151.

MUÑIZ COELLO J., *Suffragia*, Rivista storica dell'antichità 41 (2011) 87-143.

NICOLET Cl., *Deux remarques sur l'organisation des sociétés de publicains a la fin de la république romaine*, in *Points de vue sur la fiscalité antique*, dir. H. Van Effenterre, Paris 1979, 69-95.

PELLECCHI L., *'Quae triumviratu iusserat abolevit'. Gli esordi del potere normativo di Augusto in materia fiscale*, in *Il princeps romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo*, a cura di J.L. Ferrary, J. Scheid, Pavia 2015, 431-495.

PETRUCCI A., *Organizzazione ed esercizio delle attività economiche nell'esperienza giuridica romana. I dati delle fonti e le più recenti vedute dei moderni*, Torino 2021.

PLATSCHEK J., *Die societas Bithynica in Cic. fam. 13.9*, Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto 12 (2022) 57-65.

RINAUDO A., *La riscossione della quadragesima Galliarum nelle epigrafi dell'area cuneese (I-III secolo d.C.)*, in *Le autonomie territoriali e funzionali nella provincia di Cu-*

neo in prospettiva transfrontaliera (alla luce del principio di sussidiarietà), a cura di S. Sicardi, Napoli 2011, 17-47.

ROSILLO C., *Fraude et contrôle des contrats publics à Rome*, in *Tâches publiques et entreprise privée dans le monde romain*, dir. J.-J. Aubert, Genève 2003, 57-94.

RUGGIERO I., *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano 2017.

SCHLEICHER F., *Der römische Zoll in der Spätantike*, in *Studien zum römischen Zollwesen*, hg. P. Kritzinger, F. Schleicher, T. Stickler, Duisburg 2015, 57-87.

SILVER M., *Fiscalism in the Emergence and Extinction of Societates Publicanorum*, *PO-MOERIVM* 6 (2007-8) 46-71.

SIRKS B., *Tax Farming as Financial Enterprise in the Late Roman Republic and the Question of the Partes*, in *Law and Economic Performance in the Roman World*, edd. K. Verboven, P. Erdkamp, Leiden-Boston 2022, 117-130.

SORACI R., *Brevi note sui publicani (III sec. a.C.-I d.C.). Il giudizio di Tacito*, *Quaderni catanesi di studi antichi e medioevali* 4-5 (2005-2006) 5-54.

SPAGNUOLO VIGORITA T., *Contribuenti ed esattori nella lex portus Asiae*, *IAH* 1 (2009) 135-153.

SPAGNUOLO VIGORITA T., *Note sulla locazione d'imposta fra la tarda repubblica e gli inizi del principato*, in *Affari, finanza e diritto nei primi due secoli dell'Impero. Atti del Convegno Internazionale di diritto romano (Copanello 5-8 giugno 2004)*, a cura di F. Milazzo, Milano 2012, 237-275.

STARACE P., *L'interesse pubblico e le società dei publicani. Riflessioni sulle origini del contratto di società*, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, a cura di L. Garofalo, II, Napoli 2016, 315-364.

STAVELEY E.S., *The Role of the First Voter in Roman Legislative Assemblies*, *Historia* 18 (1969) 513-520.

TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990.

TAMBURI F., *Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana I. Cicerone*, Napoli 2013.

TORRENT A., "Ultero tributa". *Financiación del "opus publicum faciendum" en la "Lex Irnitana"*, caps. 43 y 68, *Hispania Antiqua* 37-38 (2013-2014) 99-127.

TORRENT A., *La lex locationis de las tres societates publicanorum concurrentes sub hasta en el 215 a.C.*, *SDHI* 80 (2014) 71-100.

TORRENT A., *Fraudes contables de societates publicanorum. Cic. In Verrem 2.2.71.173*, *IAH* 6 (2014) 57-76.

TORRENT A., *Anulación por el Senado de locationes censoriae de vectigalia y ultero tributa en el 184 a.C. (Liv. 39.44.7-8)*, *TSDP* 7 (2014) 1-42.

TORRENT A., "Publicani" en Roma y publicanos judeo-españoles en la España bajomedieval, *RIDROM* 28 (2022) 500-526.

TORRENT A., *Publicani y familiae publicanorum. Aspectos penales y procesales I*, RIDROM 31 (2023) 296-397.

TRISCIUOGGIO A., *Sulle sanzioni per l'inadempimento dell'appaltatore di ulrotributa nella tarda repubblica e nel primo principato*, in *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica. Atti del Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto (Torino, 17-19 ottobre 1994)*, Napoli 1997, 191-231.

TRISCIUOGGIO A., *"Sarta tecta, ulrotributa, opus publicum faciendum locare". Sugli appalti relativi alle opere pubbliche nell'età repubblicana e augustea*, Napoli 1998.

TRISCIUOGGIO A., *Fideiussio iudicio sistendi causa e idoneità del fideiussore nel diritto giustiniano e nella tradizione romanistica*, Napoli 2009.

TRISCIUOGGIO A., *Societas publicanorum e aspetti della responsabilità esterna*, Diritto@Storia 11 (2013) 7-20.

TRISCIUOGGIO A., *La statua della cagna e la satisfatio del tutelarius (Plin., Nat. Hist. XXXIV,38). Ancora sulla locatio di sarta tecta*, in *A locatio-conductio. Influência nos direitos atuais. Atas do XX Congresso Internacional e do XXIII Congresso Ibero-Americano de Direito Romano (Porto, 21-23 marzo 2018)*, coord. A. dos Santos Justo, Lisboa 2018, 129-137.

TRISCIUOGGIO A., *Osservazioni sui concilia provinciali nel tardo impero*, LR 9 (2020) 449-474.

TRISCIUOGGIO A., *Osservazioni sulle leges censoriae in materia di opere pubbliche*, in *Ravenna Capitale. Localizzazioni e tracce di atti negoziali*, a cura di G. Bassanelli Sommariva, Santarcangelo di Romagna 2020, 73-78.

TRISCIUOGGIO A., *Temas de derecho administrativo romano comparado*, Madrid 2021.

TRISCIUOGGIO A., *Comparación entre el tribuno de la plebe y el defensor civitatis. A propósito de la prisión preventiva*, RIDROM 29 (2022) 336-365.

VARVARO M., *Una congettura sull'applicazione del praeiudicium 'quanta dos sit', in φιλία. Scritti per G. Franciosi*, a cura di F.M. d'Ippolito, IV, Napoli 2007, 2733-2747.

VENTURINI C., *'Ob sententiam in senatu...dicendam pecuniam accipere': divagazioni su senatori e 'lex Iulia repetundarum'*, in *Studi in onore di Remo Martini*, vol. III, Milano 2009, 891-916 (= *Scritti di diritto penale romano*, a cura di F. Procchi e C. Terreni, I, Padova 2015, 599-623).

VOCI P., *Note sulle azioni pretorie contro i publicani*, SDHI 60 (1994) 291-301.